

Allegato "A" al Repertorio N.42964 Raccolta N.14831

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione sociale

E' costituita una società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei principi della normativa comunitaria e nazionale in materia di controllo analogo, secondo il modello delle società "in house", sotto la denominazione sociale di

"SERVIZI E PARCHEGGI LIGNANO S.r.l.".

Art. 2 - Sede

La Società ha sede nel Comune di Lignano Sabbiadoro (UD), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi di legge.

Spetta all'organo amministrativo deliberare in ordine all'istituzione, modifica o soppressione di succursali, filiali, uffici, agenzie, stabilimenti, depositi e rappresentanze in genere, sia in Italia che all'estero.

L'istituzione, modifica o soppressione di sedi secondarie, così come il trasferimento della sede sociale in altro comune sono assunte con delibera dell'assemblea dei soci.

Art. 3 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte, o anticipatamente sciolta, con osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Art. 4 - Oggetto Sociale

La Società persegue essenzialmente la realizzazione in house nei confronti degli Enti soci di servizi pubblici di interesse locale rivolgendo le principali attività alla collettività locale in funzione di una utilità strumentalmente rivolta alla promozione economica e sociale degli enti pubblici soci affidatari di servizi, attraverso una corretta ed equilibrata gestione della mobilità, della sicurezza stradale, della segnaletica stradale, dell'impiantistica pubblicitaria, che sono componenti strutturali primari dell'offerta turistica su cui si basa l'economia delle località di riferimento.

La società è in ogni caso vincolata a rivolgere la parte prevalente della propria attività nei confronti degli Enti soci ovvero alle collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento degli stessi.

La società ha per oggetto le seguenti attività:

1. l'analisi e la soluzione delle problematiche inerenti la mobilità;
2. il servizio di gestione della sosta a raso su aree, strade e piazze sia pubbliche che private, con o senza custodia, a mezzo parcometri o altri strumenti e tecnologie di esazione della sosta;
3. la possibilità di assumere qualsiasi iniziativa nel campo dell'ampliamento, costruzione e gestione di autorimesse, autosilos, parcheggi in genere ed altre aree pubbliche o private attrezzate, ivi compreso i parcheggi per biciclette e ciclomotori, con annessi impianti,

opere e tecnologie di accesso, gestione ed informazione.

4. l'esercizio del controllo delle soste degli autoveicoli, anche a mezzo attività di prevenzione ed accertamento delle infrazioni in materia di sosta nelle aree in cui è affidato il servizio; il servizio di rimozione delle vetture,

5. il servizio di manutenzione full service della segnaletica orizzontale e verticale nonché semaforica, con riguardo tanto a quella di carattere convenzionale, quanto a strumenti informativi innovativi atti ad integrare la tipologia la cui messa in uso è prescritta dal codice della strada, la gestione e manutenzione di pannelli informativi;

6. la promozione di studi e piani finalizzati ad individuare le migliori condizioni, nonché la funzionalità della viabilità e dell'utilizzazione delle aree urbane nel rispetto del benessere e della sicurezza dell'utenza pedonale ed automobilistica;

7. l'assunzione ed elaborazione di dati utili al monitoraggio dei flussi di traffico viario ed alla realizzazione di piani del traffico e della viabilità, l'educazione all'uso corretto e funzionale degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto pubblici e privati e all'utilizzo dei parcheggi e parcometri;

8. la promozione di un'attività di informazione con lo scopo di fornire una completa serie di servizi finalizzati ad incrementare, facilitare ed ottimizzare l'impiego dei mezzi pubblici di trasporto o altri mezzi alternativi a ridotto inquinamento acustico ed ambientale, il tutto anche attraverso la promozione e la gestione di quegli strumenti e servizi orientati al miglioramento del traffico intermodale, quali ad esempio il noleggio di biciclette, scooter, auto elettriche e quant'altro;

9. la gestione dell'attività delle pubbliche affissioni e della pubblicità in genere su spazi pubblici, oltre che attraverso l'utilizzo dei convenzionali e tradizionali strumenti divulgativi, anche tramite lo studio, la realizzazione e quindi la messa in uso di nuove tecnologie e forme di comunicazione, il tutto nell'ottica di ottimizzazione del servizio reso all'utenza compatibilmente con la salvaguardia del patrimonio architettonico ed ambientale in genere;

10. la promozione diretta e la gestione o la partecipazione ad iniziative commerciali volte al perseguimento dell'oggetto sociale;

11. l'assunzione, purché strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, di interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in società, imprese, enti od organismi aventi come campo di operatività il settore dell'utenza automobilistica in senso specifico, diretto od indiretto, od aventi scopi affini, analoghi o complementari al proprio;

12. ogni altra attività affine, connessa o complementare a quelle menzionate, nell'interesse degli Enti soci.

13. lo svolgimento di attività di trattamento dati e di predisposizione di atti conseguenti la rilevazione di infrazioni al codice della strada su programmi di elaborazione forniti dall'Amministrazione Comunale.

La società in via strettamente strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che siano ritenute utili o necessarie per raggiungimento dell'oggetto sociale, compreso l'acquisto, la rivendita, l'assunzione in affitto nonché la conduzione in appalto di

aziende di terzi purché del settore.

La società può realizzare e gestire le attività di cui al presente oggetto sociale direttamente, "per conto", in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma e, in parte, può altresì concedere a terzi l'attività in affitto o in appalto. Per il raggiungimento degli scopi sociali potrà associare in partecipazione terzi per singoli affari o per l'intera gestione. La società potrà altresì concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti ed obbligazioni.

La società può altresì acquisire dagli Enti contraenti contributi determinati al fine del raggiungimento degli specifici obiettivi, qualora espressamente previsto nei contratti di servizio e nei limiti della stessa previsione, nel rispetto della normativa anche comunitaria vigente.

In ogni caso, oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società dagli enti pubblici soci. E', tuttavia, consentita una produzione ulteriore rispetto a tale limite, rivolta anche a finalità diverse, a condizione che la stessa consenta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE

Art. 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo, anche diversi dal denaro, suscettibili di valutazione economica.

Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte in relazione alle mutate esigenze della Società ogni qualvolta l'Assemblea lo ritenga opportuno, con le maggioranze previste dal presente statuto.

Il capitale sociale deve comunque essere sempre interamente detenuto da Enti Pubblici.

I versamenti delle quote di aumento del capitale sociale saranno richiesti dall'organo amministrativo nei modi e nei termini da esso ritenuti convenienti, salvo che l'Assemblea li determini direttamente.

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale, anche mediante assegnazione a singoli soci ed a gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre società nelle quali la stessa ha partecipazione.

Art. 6 - Le quote

La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto.

Il socio Automobile Club di Udine per una frazione di quota pari ad Euro 100,00 (cento virgola zero zero) assume l'obbligo di prestazioni accessorie ed è quindi obbligato, ad eseguire su richiesta della Società ed a favore della stessa:

- la fornitura alla Società di tutti i mezzi necessari alla gestione stagionale della sosta a raso, con montaggio e smontaggio stagionale delle attrezzature per l'esazione della sosta, manutenzione ordinaria, straordinaria e calendariale delle apparecchiature nel periodo di funzionamento, allacciamenti, scavi, plinti, pozzetti, opere di primo

impianto, manutenzione, montaggio e smontaggio stagionale della relativa segnaletica orizzontale e verticale;

- la collaborazione nello studio e nell'individuazione delle tecnologie elettroniche per la gestione della sosta, con particolare riferimento alle modalità di pagamento per mezzo di tessere elettroniche multifunzionali ed altri sistemi implementabili a borsellino elettronico o city card;

- il supporto informativo necessario al corretto coordinamento ed all'acquisizione dei dati relativi ad analoghe esperienze partecipate o conosciute dalla Federazione ACI a livello nazionale, al fine di sfruttare al meglio le esperienze ed il know how disponibile nel settore.

L'obbligo di eseguire ulteriori prestazioni posto a carico del socio costituisce, per la frazione di quota di riferimento, elemento essenziale del rapporto sociale, ancorché in via non esclusiva o vincolante per la Società.

Tali prestazioni saranno prestate alle migliori condizioni di mercato e nell'ottica di ottimizzazione delle sinergie e delle economie di scala ottenibili.

In caso di grave inadempimento alle prestazioni accessorie, l'organo amministrativo ha facoltà di far vendere la frazione di quota cui è connesso l'obbligo della prestazione accessoria, a rischio e per conto del socio inadempiente e, in ipotesi di mancanza di compratori, lo stesso può dichiarare il socio decaduto per la relativa percentuale di partecipazione trattenendo le somme riscosse salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, e, se nominati, dei sindaci o del revisore, per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal relativo libro.

Ogni socio, amministratore, sindaco e il revisore, dovrà, sotto la sua personale responsabilità, notificare tempestivamente alla Società ogni variazione del proprio domicilio; tali variazioni dovranno essere trascritte sul relativo libro a cura dell'organo amministrativo.

Ai fini delle convocazioni degli organi sociali, per domicilio si intende anche il numero di utenza telefonica o l'indirizzo di posta elettronica comunicato alla società e risultante dai libri sociali.

Art. 7 - Trasferimento delle quote

Le quote sono liberamente trasferibili tra i soci ai quali spetta un diritto di prelazione proporzionale alla propria quota di partecipazione.

La frazione di quota cui è connesso l'obbligo di prestazioni accessorie non potrà essere trasferita che col consenso dei rimanenti soci.

Nel caso in cui un socio intenda trasferire la propria quota o parte di essa a uno o più soci o anche a terzi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione nell'acquisto in proporzione alle quote possedute.

E' considerato trasferimento qualsiasi atto o negozio, a titolo oneroso o gratuito, che abbia come risultato anche indiretto, quello di attuare il mutamento nella titolarità del diritto di piena o nuda proprietà sulla partecipazione o su parte di essa, o di realizzare la costituzione di un diritto di pegno o usufrutto sulla medesima o su parte di essa. Sono pertanto compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione anche indiretta, la permuta, il conferimento in società, il

trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati, la transazione e la dazione in pagamento.

Il trasferimento delle quote, salvo che non consti per atto scritto il consenso di tutti i soci, è subordinato alla seguente procedura:

- chi intende trasferire a uno o più soci o anche a terzi, in tutto o in parte, le proprie quote deve prima offrirle, a mezzo lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento, agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle con preferenza rispetto ai terzi, in proporzione alle quote già possedute;

- l'offerta deve indicare specificamente la partecipazione oggetto del trasferimento, la tipologia dell'atto o del negozio attraverso il quale si intende realizzare il trasferimento, il nominativo di colui che è interessato all'acquisto, il prezzo pattuito o, quando tale indicazione non sia possibile per la natura dell'atto di trasferimento, il valore in denaro che si intende attribuire alla partecipazione, le condizioni, i tempi del trasferimento e ogni altro elemento significativo;

- il socio interessato all'acquisto deve, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, confermare con lettera raccomandata, o con qualsiasi altro mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci, di voler esercitare la prelazione relativamente alle quote offerte in vendita per una percentuale pari a quella della sua partecipazione sociale, precisando altresì se e quante quote in più intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci;

- il socio che non ha comunicato nei termini di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante;

- qualora l'entità delle quote per le quali è stata regolarmente esercitata la prelazione, rimanga inferiore a quella dell'offerta, la parte residua si intende rinunciata.

I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito entro novanta giorni dalla sua determinazione, salva diversa convenzione.

Ove la prelazione non venga esercitata in tutto o in parte, il socio che intende trasferire le proprie quote, in tutto o in parte, è libero di trasferirle a terzi purchè vi sia il preventivo gradimento del trasferimento da parte dell'assemblea ordinaria.

A tal fine, il socio che intende trasferire le proprie quote a terzi, ove le stesse non siano state prelazionate dai soci, dovrà inviare comunicazione a mezzo lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento all'organo amministrativo che dovrà convocare l'assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della stessa; l'assemblea delibererà, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza semplice delle quote, restando escluse dal voto e dal computo le quote oggetto di trasferimento.

In ipotesi di negata autorizzazione, che dovrà comunque essere comunicata al socio entro 5 giorni a mezzo lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento, il socio potrà esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art.2473 c.c.

TITOLO IV
ORGANI SOCIALI
Art. 8 - Disposizioni generali

E' fatto divieto di:

- istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società;
- corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

I componenti degli organi amministrativi e di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalle norme tempo per tempo vigenti. Agli stessi componenti si applica il D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 2 del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, in esecuzione della legge 12 luglio 2011, n. 120, la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo.

ASSEMBLEA
Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è convocata nei casi e nei modi di legge.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso spedito, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai soci e ai componenti degli organi sociali, il telefax, la posta elettronica ovvero con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. La comunicazione dovrà contenere anche le indicazioni per l'eventuale riunione in seconda convocazione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla data fissata per la prima.

La possibilità di convocare l'Assemblea anche in seconda convocazione deve ritenersi valida anche per l'Assemblea che deve approvare il bilancio.

Nel caso in cui l'adunanza si tenga mediante mezzi di telecomunicazione, la riunione si riterrà svolta nel luogo in cui saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, purché risulti comunque consentito il rispetto delle condizioni di seguito indicate:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento tra tutti i luoghi in cui i vari soci

sono presenti, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, nel corso dell'assemblea, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi collegati, la riunione verrà chiusa dal Presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano o qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il Consiglio di Amministrazione, potrà convocare l'assemblea annuale entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale segnalando le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 del Codice civile.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, sono stati informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi anche in luogo diverso da quello della sede sociale, purché in Italia.

Art. 10 - La Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

In assenza di questi, l'Assemblea medesima eleggerà il proprio Presidente.

L'Assemblea nomina un segretario, che potrà anche non essere socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare mediante processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge il verbale verrà redatto da notaio, scelto dal Presidente.

Art. 11 - Maggioranze assembleari

L'Assemblea delibera in prima ed in seconda convocazione validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

L'Assemblea, in seconda convocazione, dovrà essere riunita in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 12 - L'Organo amministrativo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da tre membri o da un amministratore unico.

Spetta all'Assemblea la determinazione della forma di amministrazione.

I componenti dell'organo amministrativo possono essere anche non soci.

Il Consiglio di amministrazione, ove nominato, sceglie fra i suoi componenti il Presidente, se non è già stato nominato dall'assemblea. Può anche essere nominato un Vice Presidente; tale carica è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Gli amministratori vengono nominati come segue, tranne per i primi che vengono nominati nell'atto costitutivo.

Al Comune di Lignano Sabbiadoro è riconosciuto il diritto particolare, ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, c.c., di nominare due amministratori, nel rispetto delle leggi e delle normative al momento vigenti.

Gli amministratori così nominati hanno i medesimi diritti ed obblighi dei membri nominati dall'Assemblea.

Nel caso in cui, e per qualsiasi ragione, il Comune di Lignano Sabbiadoro non nominasse in tutto od in parte i propri amministratori, per la loro nomina vi provvederà l'Assemblea, nel rispetto delle leggi e delle normative al momento vigenti.

Il terzo amministratore viene nominato, previa astensione del Comune di Lignano Sabbiadoro, dall'Assemblea dei soci con delibera da adottarsi con la maggioranza del capitale residuo.

L'amministratore unico viene nominato dall'Assemblea, con il voto unanime di tutti i soci. In caso di mancato raggiungimento dell'unanimità, l'Assemblea provvederà alla nomina di un Consiglio di Amministrazione nelle forme e con i modi sopra richiamati.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo.

E' riservata al Sindaco del Comune di Lignano Sabbiadoro la facoltà di revocare i rappresentanti del Comune nel Consiglio di Amministrazione. Tale facoltà, se espletata all'inizio di ogni tornata amministrativa e nel rispetto dei termini di cui all'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, non configura l'ipotesi di revoca senza giusta causa. In tal caso il Comune provvederà tempestivamente alla loro sostituzione.

Art. 13 – Convocazione

Il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca nella sede legale, o altrove purché in Italia, il Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata o telegramma, telefax, posta elettronica, e comunque con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, indicante le materie all'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione da inviarsi ai Consiglieri ed ai Sindaci, se nominati, al domicilio preventivamente comunicato ai fini di cui all'art. 6 dello statuto, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche solo un giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Presidente, o chi ne fa le veci, inoltre, fissa l'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie poste all'ordine del giorno

vengano fornite a tutti i consiglieri.

Nel caso in cui l'adunanza si tenga mediante mezzi di telecomunicazione, la riunione si considererà svolta nel luogo in cui saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, purché risulti comunque consentito il rispetto delle condizioni di seguito indicate:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione.

Tuttavia, in mancanza delle formalità suddette, il Consiglio si considera validamente riunito quando siano presenti tutti gli amministratori ed i componenti effettivi dell'organo di controllo, se nominato.

Vale, per le ipotesi di impossibilità e di sospensione del collegamento per motivi tecnici, quanto previsto all'art. 9 del presente statuto.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle riunioni saranno firmati dal Presidente delle stesse e da un segretario nominato di volta in volta.

Art. 14 - Poteri di amministrazione e controllo analogo

Salvo quanto previsto nei successivi commi, il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano alla decisione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., a uno solo dei suoi membri, determinando i limiti della delega. La delega può anche essere attribuita al Presidente, purché vi sia la preventiva autorizzazione dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono sempre adottate in forma collegiale e sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel libro delle decisioni degli amministratori.

Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, nel rispetto dei principi della normativa comunitaria e nazionale, secondo il modello delle società "in house, per gli atti sotto indicati e per tutti gli atti da sottoporre all'assemblea dei soci, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente, deve inviare agli Enti pubblici soci, almeno cinque giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea, convocati per decidere in ordine a

tali atti, apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto di decisione; a tale documento dovrà essere allegato l'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato.

Gli Enti pubblici soci, entro i cinque giorni successivi al ricevimento di tale documento, potranno comunicare il loro assenso o esprimere il loro veto o disporre che la decisione in ordine a tali atti venga assunta dall'Assemblea dei soci, qualora già non competa direttamente alla stessa.

Se la decisione, ancorché di competenza del Consiglio di Amministrazione, venga rimessa all'Assemblea dei soci, quest'ultima dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Le medesime procedure dovranno essere adottate dall'amministratore unico nei confronti dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico, purché la decisione non debba essere rimessa all'Assemblea dei soci, non potrà decidere sugli atti sotto indicati senza l'assenso scritto degli Enti pubblici soci. Tuttavia, ai fini dello snellimento dei rapporti e della salvaguardia dell'operatività della Società, qualora gli Enti pubblici soci, nel termine di cinque giorni successivi al ricevimento del documento sopra indicato, non comunichino al Consiglio di Amministrazione o all'amministratore unico l'assenso, il veto o la richiesta che la decisione in ordine a tali atti venga assunta dall'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico dovrà ritenersi senz'altro autorizzato al compimento degli atti medesimi.

Sono oggetto di preventiva comunicazione per l'esercizio del controllo analogo i seguenti atti:

- acquisto, cessione e/o conferimento e/o affitto di azienda o di rami d'azienda e/o di immobili;
- acquisto o sottoscrizione o conferimento di partecipazioni sociali;
- stipula di mutui o di altri finanziamenti per importi superiori a Euro 211.000,00 (duecentoundicimila virgola zero zero);
- concessione di ipoteche e/o di altre garanzie, reali o personali, per un importo superiore a Euro 211.000,00 (duecentoundicimila virgola zero zero);
- stipula di contratti di locazione di durata superiore a sei anni;
- stipula di contratti che comportino per la società una spesa superiore a Euro 211.000,00 (duecentoundicimila virgola zero zero), con soggetti terzi diversi dagli enti pubblici soci;
- istituzione, modifica o soppressione di succursali, filiali, uffici, agenzie, stabilimenti, depositi e rappresentanze in genere, sia in Italia che all'estero.

Sempre ai fini del controllo analogo, l'amministratore unico, il Consiglio di Amministrazione o gli eventuali organi delegati, almeno ogni sei mesi, relazionano agli Enti pubblici soci in Assemblea sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

L'Assemblea può esprimere delle osservazioni in ordine a tale relazione o chiedere che la stessa venga discussa in una successiva Assemblea dei soci, che deve essere convocata tempestivamente a cura del Consiglio di Amministrazione o dell'amministratore unico.

Il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico, entro il 20 (venti) novembre di ogni anno, predispose ed invia agli Enti pubblici soci una relazione previsionale relativa all'attività della Società contenente la definizione dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società stessa. L'Assemblea dei soci, nella riunione da tenersi entro il 15 dicembre dello stesso anno, provvede in ordine a detta relazione, al fine di consentire al Consiglio di amministrazione o all'amministratore unico di compiere le operazioni ivi contemplate e adottare i provvedimenti conseguenti.

Art. 15 - La rappresentanza della Società

La firma sociale e la rappresentanza della Società, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano all'amministratore unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente con facoltà di nominare avvocati in ogni sede e grado di giurisdizione; la firma sociale, la rappresentanza della Società e la facoltà di nominare avvocati in ogni sede e grado di giurisdizione spettano anche all'Amministratore Delegato nei limiti previsti dalla delega.

Art. 16 - Il compenso agli amministratori

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'Assemblea potrà assegnare ai membri del Consiglio d'Amministrazione una indennità annuale sulla base dei compiti e delle mansioni ricoperti, nei limiti e con le modalità consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Art. 17 - L'Organo di controllo

Deve essere nominato un organo di controllo, monocratico o collegiale, e/o un revisore, secondo quanto deciso dai soci in occasione della nomina, determinandone le competenze e i poteri, ai sensi dell'art. 2477, primo comma, c.c.

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi e di due supplenti, nominati dai soci. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.

Il Comune di Lignano ha il diritto particolare, ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, c.c., di nominare un membro del Collegio Sindacale.

Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, di cui al precedente comma primo; i soci possono, tuttavia, decidere di affidare la revisione ad un revisore legale o a una società di revisione legale esterni.

La revisione legale dei conti è obbligatoriamente esercitata da un

revisore o da una società di revisione legale esterni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora ciò sia previsto da altre inderogabili disposizioni di legge o quando lo richieda il Comune di Lignano Sabbiadoro.

TITOLO VII BILANCIO E UTILI

Art. 18 - L'esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al trentun dicembre di ogni anno. Entro i limiti e con le forme di legge saranno compilati il bilancio e il conto economico da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 19 - L'utile di esercizio

Gli utili netti, dopo prelevato il 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle rispettive quote, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 20 - Lo scioglimento e la liquidazione

Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e precisandone i poteri.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21 - Il rinvio alla legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata e, ove queste non provvedano, si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di società per azioni.

Le clausole dello Statuto devono essere interpretate in conformità della normativa italiana e comunitaria in tema di "in house providing".

f.to Fabio Ceccotti

f.to Vincenzo Cirotta Notaio (L.s.)